



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETO n. 9326 del 30 dicembre 2009

Aggiornamento delle procedure di cui all'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013.

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009-2013, adottata con decreto 25 settembre 2008, in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto ministeriale n. 3932/2009, concernente le modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni in questione, riportate in allegato al medesimo decreto;

VISTA la proposta di revisione elaborata dal "Gruppo di lavoro strategia nazionale ortofrutta", ed esaminata nella riunione interregionale del 30 luglio 2009 e nella riunione congiunta tra Ministero, Regioni e AGEA dell' 8 settembre 2009;

RITENUTO necessario adottare le nuove procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e per quelli in corso di esecuzione, relativamente alle attività attuate a partire dal 1° gennaio 2010, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 22 del richiamato decreto ministeriale n. 3932/2009;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2009;

DECRETA:

Art. 1

1.A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, è sostituito dall'allegato al presente decreto, concernente le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e per quelli in corso di esecuzione, relativamente alle attività attuate a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 30 dicembre 2009

f.to

IL MINISTRO
Luca ZAIA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO
ATPO IV

**Allegato al Decreto Ministeriale
n. 9326 del 30/12/2009**

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E IL CONTROLLO
DELLE OP, DELLE AOP, DEI GP E PER LA GESTIONE DEI
FONDI DI ESERCIZIO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI,
COMPRESSE LE MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE
DELLE CRISI E GLI INTERVENTI DELLA DISCIPLINA
AMBIENTALE.**

STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013
(Adottata con DM N. 3417 del 25.09.2008)

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli –OP e delle loro associazioni – AOP

1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella:

Gruppo di prodotti	CN code	Descrizione	Parametro di riconoscimento per singolo prodotto nell'ambito della categoria €
07	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0705	Lattughe (<i>Latuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate	1.500.000,00
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	1.500.000,00
	ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 07096091, 07096095, 07096099, 07099031, 07099039, 07099060, 070951 e 070959	1.500.000,00
	070951 070959	Funghi e tartufi	250.000,00
08	0807	Meloni e cocomeri	250.000,00
	ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20	250.000,00

	08 05	Agrumi, freschi o secchi Cedro	1.500.000,00 250.000,00
	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	1.500.000,00
	0808	Mele, pere e cotogne, fresche	1.500.000,00
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche	1.500.000,00
	0810	Altra frutta fresche	1.500.000,00
09	0910 20	Zafferano	100.000,00
	ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	100.000,00
12	ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	100.000,00
	1212 99 30	Carrube	250.000,00

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione: stesso parametro previsto per il prodotto o i gruppi di prodotto;
- in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 07 (ortaggi) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
- In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 08 (frutta) si applica il parametro complessivo di Euro 2.000.000,00;
- In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alla categoria CN Code 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 250.000,00 in caso di superamento di tale importo.
- In caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle diverse categorie CN Code 07, CN Code 08, CN Code 09 e CN Code 12, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di Euro 3.000.000,00 in caso di superamento di tale importo.

Per la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, si applica l'articolo 26 del regolamento.

Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, le Regioni possono, in conformità alla nota interpretativa N 2008-27 della Commissione, autorizzare i produttori operanti sul proprio territorio ad aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione

Le Regioni possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzabile a livelli più elevati di quelli di cui alla tabella e ne danno comunicazione al Ministero e all'Organismo pagatore .

Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri entro il 31 dicembre 2010. Le OP che, alla scadenza del predetto periodo non dimostreranno di essersi adeguate ai nuovi parametri, incorreranno nella revoca del riconoscimento a valere dal 1° gennaio 2011.

I GP prericonosciuti ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, possono ottenere il riconoscimento, se soddisfano i requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 e i parametri minimi sopra indicati. In ogni caso, gli stessi GP potranno mantenere lo status di prericonoscimento fino alla conclusione del piano di riconoscimento approvato.

2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 1580/2007, di seguito denominato "regolamento", e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle presenti procedure.

Le Regioni definiscono l'elenco dei documenti, in accordo con i rispettivi organismi pagatori.

In caso di OP, già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, l'eventuale richiesta di adeguamento al regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrà essere supportata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei nuovi requisiti previsti dal medesimo regolamento.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP debbono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, nonché le informazioni di cui sopra. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, sulla base della documentazione presentata ed attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. Nel caso di prodotti trasformati, diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lett. i) del regolamento, tale valore è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n.1234/2007, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 3 dell'art. 2 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009.
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP è effettuata mediante accertamenti in loco e verifiche informatiche ed amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC) e tramite verifica sul catasto presente sul portale AGEA/SIAN, che interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, fino a 1.000 ettari e dall'1% in caso di superfici eccedenti tale limite;
- d) i risultati dei controlli svolti sul campione, di cui alla lettera c), vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Per il riconoscimento delle AOP, le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del regolamento.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007. Gli accertamenti a campione riguardano i dati anagrafici e catastali dichiarati e le superfici.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c); nel caso in cui le Regioni interessate non corrispondano alla richiesta di accertamento entro il termine di trenta giorni, o qualora comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso, di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari.

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC. La nuova Regione subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale. A tal fine il Ministero acquisisce annualmente i verbali di regolare funzionamento di cui al punto 4) del presente allegato. E' data facoltà alle OP, che realizzano il maggior VPC in una Regione diversa da quella che ha operato il riconoscimento, chiedere il trasferimento della propria sede legale nella nuova Regione che subentra nelle competenze e, accertata la regolarità delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale.

3. Procedure per gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento dei GP prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, sono eseguiti dalla Regione e concernono il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

Qualora i risultati di un GP al termine della prima, seconda, terza e quarta annualità di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le Regioni, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.

4. Verifica del funzionamento delle OP e delle AOP

Ai sensi dell'articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 , le Regioni eseguono i controlli sulle OP, AOP e GP, per accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e la conformità del funzionamento alla normativa vigente.

Le OP che attuano un programma operativo, sono controllate in conformità con l'articolo 108, par. 1, lettera a) del regolamento.

Le OP che non hanno presentato il programma operativo, sono sottoposte a controllo almeno una volta ogni cinque anni.

In tal caso, i controlli in loco, ove possibile, sono eseguiti di concerto con l'Organismo pagatore, responsabile dei controlli sulle domande di aiuto relative ai programmi operativi e sull'esecuzione dei programmi operativi, nonché sulle erogazioni relative alla costituzione ed al funzionamento amministrativo dei GP.

I controlli di cui all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a :

a) libro soci;

b) bilanci

- c) catastini;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Regioni, di concerto con gli Organismi pagatori .

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, comunicando alle Regioni , con cadenza almeno annuale, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive.

Le verifiche sulla documentazione hanno in particolare lo scopo di accertare:

- a) la permanenza dei requisiti per il riconoscimento;
- b) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP ortofrutticole;
- c) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, acquistata e a quella commercializzata;
- d) il controllo democratico della OP ed eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP.

Ai fini della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci e/o filiale.

Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP.

Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita dalle Regioni, tenuto conto delle situazioni locali.

Le Regioni pongono in essere anche gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, come definita in ambito SIAN, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Regione competente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività, devono stipulare con il soggetto esterno un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi ad esso affidati.

Le attività da esternalizzare possono concernere anche le operazioni di commercializzazione e trasformazione dei prodotti, fornitura di mezzi tecnici, nonché la realizzazione di interventi previsti nell'ambito dei programmi operativi.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto trasformato in capo all'OP, che dovrà procedere essa stessa alla commercializzazione e non potrà rivendere tale prodotto alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Ai fini della rendicontazione del programma operativo, in sede di fatturazione dei servizi, sarà previsto a carico del prestatore d'opera, l'onere di allegare al documento contabile l'elenco

analitico ed il relativo valore delle sole voci di costo che risultano eleggibili al programma operativo.

Ciò al fine di consentire alle OP e alle AOP di poter rendicontare una quota parte del valore totale della fattura ricevuta, corrispondente ai costi eleggibili analiticamente elencati.

6. Fatturazione delegata ai soci

Le Regioni possono, fino al 31.12.2010, autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata).

Dal 1° gennaio del 2011, la delega alla fatturazione non potrà superare il 40% del valore della produzione commercializzata dell'OP. In ogni caso la fatturazione delegata è ammessa quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita e purché sia rispettata la fatturazione diretta del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento .

La fatturazione delegata deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta;
- b) è costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione; qualora l'attività di commercializzazione venga svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, è da questa appositamente delegato;
- c) ogni operazione di vendita è acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'OP;
- d) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
- e) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine;
- f) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle OP.

Le fasi della programmazione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle OP che, in caso promuovano la costituzione di società di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 10 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi o piani di riconoscimento.

Nel caso di applicazione della lettera c) del richiamato articolo 10, l'OP aderente perde il riconoscimento limitatamente ai soli prodotti per i quali è riconosciuta anche l'OP che accoglie l'adesione.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o GP con programmi operativi o piani di riconoscimento in corso, le OP e i GP soggetti alla revoca del riconoscimento, mantengono lo stesso fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni , per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 1234/2007, e dall'articolo 50, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, devono impegnarsi a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

Non rientra nel regime delle fusioni, l'adesione ad una OP da parte di un'altra OP, limitatamente ai prodotti o tipologia di prodotti per i quali non è riconosciuta.

PARTE B

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle OP/AOP.

1. Presentazione dei programmi operativi

Il programma operativo è presentato entro il 15 settembre, salvo diversa disposizione ministeriale e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. In tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.

In considerazione che le regole comunitarie stabilite per le OP si applicano- *mutatis mutandis* - alle AOP, il termine OP è usato anche con riferimento alle AOP, salvo diversa indicazione.

2. Durata e finalità dei programmi operativi

I programmi operativi hanno durata variabile da tre a cinque annualità (programmi operativi pluriennali) e illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli, con una programmazione di medio periodo.

Il programma operativo pluriennale è sempre accompagnato dal programma esecutivo relativo alla prima annualità.

Tutti i programmi operativi hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine entro il 31 dicembre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento.

3. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC, nel periodo di riferimento, delle seguenti aliquote massime:

- 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;
- (eventualmente) 1,0%, in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio. In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6 % del VPC (+ 0,5%).

La sua alimentazione avviene:

- a) da parte della OP, con trasferimento di risorse proprie e/o dei propri soci aderenti. Questi trasferimenti avvengono durante tutto l'anno e comunque entro il 31 dicembre;
- b) con il trasferimento delle risorse provenienti dal regime di aiuti comunitari. Tali risorse sono pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e per una somma pari all'importo dei contributi finanziari della OP e/o dei propri soci, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n.1234/2007 .

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007, l'importo dell'aiuto, nella misura massima dell'80% della quota versata ai sensi della lettera a), si aggiunge al fondo di esercizio che passerebbe da una percentuale massima dell'8,2% del VPC ad una percentuale massima dell'11,48% del VPC così ripartita: OP 4,1%, Commissione 4,1%, Stato 3,28%. Ciò fatti salvi i casi particolari (finanziamento comunitario superiore al 50%, maggiorazione per azioni di prevenzione e gestione delle crisi, che potrebbero aumentare fino al 3,68% del VPC l'importo dell'aiuto finanziario nazionale).

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

4. Intensità degli aiuti: casi specifici

L'intensità degli aiuti finanziari della Comunità è elevata dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione .

Per i ritiri dal mercato smaltiti conformemente a quanto indicato all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, limitatamente al quantitativo di prodotto ritirato non superiore al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del valore della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP.

5. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n.1234/2007 e all'articolo 12 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, può essere corrisposto fino ad un massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, alle OP che ne fanno richiesta alla Regione, a condizione che risultino inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione inoltrata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

Hanno diritto a ricevere l'AFN le OP riconosciute nelle regioni che dimostrano di non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, nonché le OP riconosciute in altre regioni, limitatamente al valore della produzione commercializzata, conferita dalle aziende associate ubicate nelle regioni che non superano il livello minimo di organizzazione.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei i soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato come media dei tre anni che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella regione e commercializzato tramite OP/AOP/GP e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali ISTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine deve essere seguita la seguente metodologia.

Calcolo del valore della produzione ortofrutticola regionale.

1. utilizzare le tavole dei dati " Valore aggiunto dell'agricoltura per regione" (tavole 1 e 5) (scaricabili dal link *serie storiche*) presenti nella sezione agricoltura e zootecnia dell'ISTAT;
2. dalla tavola 1 considerare per il calcolo solamente le voci "Patate o ortaggi", "Agrumi", "Frutta" e "attività dei servizi connessi";
3. dalla tavola 5 considerare per il calcolo le voci "Patate" e "Uva da tavola";
4. sottrarre dalla voce della tavola 1 "patate e ortaggi" la voce della tavola 5 "patate" ed aggiungere alla voce della tavola 1 "Frutta" la voce della tavola 5 "uva da tavola";
5. Al risultato ottenuto, sommare una percentuale pari all'8% della voce "attività dei servizi connessi"

Le Regioni che risultano non superare il livello di organizzazione minimo stabilito all'articolo 93 del regolamento, ne danno comunicazione al Ministero, al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità.

Le OP che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente all'avvenuta autorizzazione comunitaria presenteranno la modifica al programma operativo, ai sensi degli articoli 67 e 94 bis del regolamento.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi alle azioni 3.2.3 e 3.2.5 come indicate nell'allegato VII al regolamento. Altresì devono essere precisati gli indicatori, scelti tra quelli previsti dalla Strategia Nazionale, che dovranno consentire il monitoraggio e l'efficacia di quanto realizzato con l'AFN. Per gli investimenti realizzati con l'AFN non si applicano gli indicatori di risultato.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero, secondo le modalità dallo stesso stabilite, l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere richiesti secondo le modalità previste dall'organismo pagatore, solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

L'erogazione dell'aiuto non potrà eccedere gli importi autorizzati dalla Commissione europea, salvo i casi per i quali è stata fatta una comunicazione di rettifica ai sensi dell'articolo 149 del regolamento e comunque entro i limiti dello stanziamento nazionale.

Le OP che hanno scelto di portare a termine il programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, per poter usufruire dell'eventuale aiuto finanziario nazionale, devono modificare il loro programma operativo, e, quindi, transitare nel nuovo regime.

6. Aiuti ai GP

A partire dal 1° gennaio 2008 la normativa comunitaria non consente, nei Paesi che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, di concedere aiuti a sostegno dei GP di nuova istituzione.

Rimane in vigore, fino ad esaurimento, il precedente regime di aiuti per i GP riconosciuti ai sensi della precedente normativa.

7. Valore della produzione commercializzata -VPC

Il VPC rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (e se del caso dal bilancio), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se partecipata almeno nella misura del 90% da OP o da cooperative alle stesse aderenti. Questa seconda possibilità deve essere autorizzata dalla Regione competente, che la considera utile al perseguimento degli obiettivi per i quali l'OP è stata riconosciuta;
- dai soci autorizzati dall'OP all'emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata);

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Per i produttori che iniziano l'attività e/o per quelli non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il valore della produzione è ottenuto applicando i prezzi medi ufficiali alle rese medie ufficiali del prodotto, relativamente alla superficie ortofrutticola condotta, indicata dal socio con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In alternativa, nel calcolo possono essere utilizzati, quali parametri, i prezzi medi e le rese medie/ha conseguiti dalla OP per i medesimi prodotti risultanti dai dati contabili.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP", conformemente alle indicazioni dell'articolo 52 del regolamento, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	+
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata)	+

autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma	
c) valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.1234/2007.	+
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, diversi da quelli di prima trasformazione, ridotti del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi	+
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti	+
f) Valore dei sottoprodotti.	+
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n.2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti..	+
h) valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP.	+
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
k) Valore dei prodotti di prima trasformazione, come definiti all'articolo 21, paragrafo 1, lettera i) del regolamento.	+
l) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	+
m) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-
n) Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	-
o) Spese di trasporto	-
p) Sconti, abbuoni, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita.	-

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento, calcolato come valore medio della produzione nei tre anni precedenti. Lo stesso criterio viene applicato per i soci dell'OP aderenti sia per il prodotto fresco che per il prodotto trasformato, che hanno iniziato di recente l'attività, per cui non possono disporre di dati storici.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno per distanze significative.

Una distanza di trasporto interno si considera significativa se la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato, supera i 750 chilometri.

Nel caso di prodotti trasformati dalla stessa OP in propri impianti o in impianti di soci, e/o dalle Filiali, e diversi dai prodotti di prima trasformazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i) del regolamento, il VPC è ridotto del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei i prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo. In fase di istruttoria, l'elenco dei produttori può essere implementato solo su consenso della Regione e alle

condizioni da essa stabilite. I produttori che aderiscono in corso di esecuzione di un'annualità, possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altra OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Per i produttori che hanno conferito alla OP nel corso del periodo di riferimento e che alla data del 15 settembre non sono più associati, il relativo valore di produzione commercializzata deve essere portato in diminuzione.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto commercializzato dei nuovi soci tramite l'OP di provenienza; a tal fine, quest'ultima deve rilasciare al produttore specifica attestazione da cui emerge il valore del prodotto commercializzato, che, peraltro, deve essere sottratto al proprio VPC

8. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è determinato secondo uno dei seguenti criteri:

- a) un periodo di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del terzo anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma;
- b) valore medio di tre periodi di 12 mesi consecutivi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio del quinto anno precedente l'anno di esecuzione del programma operativo e scadenza non posteriore al 1° agosto dell'anno precedente quello di esecuzione del programma.

L'OP deve, ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1580/2007, far coincidere il periodo di riferimento di 12 mesi con il proprio periodo contabile.

Il periodo di riferimento scelto non può essere variato per l'intera durata del programma operativo se non per circostanze debitamente giustificate (es: consistente modifica della base sociale e dei prodotti commercializzati).

In coerenza a quanto disposto dall'art. 53 del regolamento, qualora un prodotto si deprezzi, per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo quali il verificarsi di calamità naturali accertate dagli organi competenti o la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC non può essere inferiore al 65% del VPC nel precedente periodo di riferimento. In tal caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

Le OP che non presentano il programma operativo né direttamente né tramite una AOP, entro il 15 settembre di ogni anno, comunicano alla Regione il valore del VPC per il periodo di riferimento di 12 mesi decorrente dal 1° gennaio dell'anno precedente, calcolato con le medesime modalità applicate per le altre OP.

9. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'AGEA.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Le OP e le loro Unioni nazionali hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

10. Presentazione e attuazione dei programmi operativi

Con la presentazione alla Regione del programma operativo, l'OP comunica anche l'importo indicativo del fondo di esercizio riferito all'anno di attuazione del programma, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo, quali definiti all'articolo 103 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e altri autonomamente definiti.

I programmi operativi, siano essi pluriennali che esecutivi, devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci delle OP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali;
- il consiglio di amministrazione della OP approva, qualora delegato, i programmi esecutivi annuali, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione provvede alla definizione delle modifiche.

Le delibere adottate dal consiglio di amministrazione, concernenti la redazione e approvazione dei programmi annuali successivi al primo, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Qualora un'OP con programma operativo in corso aderisca ad una AOP che opera nella gestione totale dei fondi di esercizio, il programma operativo pluriennale dell'AOP può incorporare le annualità residue del programma operativo dell'OP.

Anche nei casi di proroga del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

Le OP sono tenute a fornire alle Regioni ogni dato necessario per consentire loro di trasmettere al Ministero e all'Organismo pagatore, nei termini e secondo le modalità indicate da AGEA, gli elementi necessari ad effettuare alla Commissione CE le comunicazioni previste dall'articolo 99, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

11. Contenuto e articolazione dei programmi operativi

I programmi operativi pluriennali e i progetti esecutivi annuali, devono essere conformi alla Strategia Nazionale e contenere almeno quanto indicato al paragrafo 1 dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1580/2007, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

L'AGEA, al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, predisporrà le necessarie procedure informatizzate e uno schema di base che le OP dovranno seguire per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

12. Modifiche dei programmi operativi

La modifica riguarda una riprogrammazione degli obiettivi e/o delle azioni previste e comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione .

Le modifiche possono concernere l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 67 del regolamento, o gli anni successivi ai sensi dell'articolo 66 del regolamento.

Relativamente alle modifiche presentate ai sensi dell'articolo 67, le OP possono presentare:

- 1) entro il 15 settembre,
 - a) una unica modifica generale accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. La modifica potrà comprendere anche eventuali precedenti scostamenti di spesa.
 - b) una unica modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo.
- 2) nel corso dell'anno, le eventuali modifiche necessarie ad attivare tempestivamente interventi di prevenzione delle crisi.

In deroga a quanto stabilito alla lettera a) del punto 1, le AOP possono essere autorizzate dalle Regioni a presentare due modifiche, sempre entro il 15 settembre.

Si ha modifica in corso d'anno del programma operativo quando si effettua:

- a) modifica del contenuto del programma operativo annuale;
- b) attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
- c) aumento dell'importo del fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato. La percentuale in aumento, può essere elevata fino al 50% in caso di accesso all'eventuale AFN o secondo necessità in caso di fusioni di OP con conseguente fusione dei rispettivi programmi operativi.

Le regioni adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Le OP possono essere autorizzate dalle regione, su specifica richiesta e sotto la propria responsabilità, a dare corso alle modifiche prima della decisione definitiva.

Non rientrano tra le modifiche, eventuali scostamenti di spesa rispetto agli importi approvati in aumento, entro il limite del 25% di ciascun obiettivo, nel rispetto degli indicatori di equilibrio e fermo restando l'importo massimo del Fondo di esercizio approvato. Siffatti scostamenti di spesa, non sono soggetti a preventiva comunicazione e approvazione e sono evidenziati in fase di rendicontazione finale.

Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui all'articolo 66 del regolamento, presentate entro il 15 settembre, salvo diversa comunicazione, concernono, in particolare:

- a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
- b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
- c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;

- d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;

13. I programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento (CE) n. 2200/96

I programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96 che proseguono fino alla loro scadenza programmata a seguito della richiesta dell'OP, presentata alla Regione entro il 20 ottobre per il 2008, continuano a rispettare le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono, in particolare, le "DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E LA STESURA, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.

Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione verificare la regolarità della variante proposta.

Per ogni annualità, l'importo del contributo comunitario non potrà superare l'importo approvato per la stessa annualità nel programma operativo pluriennale.

Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte della Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

Se del caso, le Regioni possono chiedere ulteriori dettagli sulle azioni approvate.

È fatta salva la possibilità per l'OP di chiedere, entro il 15 settembre di qualunque anno, la sostituzione del programma con un nuovo programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/07, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta.

14. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere accompagnata dalla relazione annuale (nell'ultimo anno anche da quella finale) prevista dall'articolo 98 del regolamento, completa di tutti i documenti giustificativi indicati all'articolo 70 del regolamento, nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- g) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;

- h) la conformità all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni ambientali;
- i) la conformità all'articolo 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inerente il giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o le azioni ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento di un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore.

Le spese generali determinate in misura forfettaria sull'intero fondo di esercizio, comprensivo anche dell'eventuale AFN, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per le azioni realizzate entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Per essere prese in considerazione ai fini del contributo, le spese devono essere quietanzate a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente. Sono ammissibili anche i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con bonifico o ricevuta bancaria (riba), con bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale, con vaglia postale, con assegno bancario, nonché con procedura homebanking (in questo caso l'OP dovrà provvedere a far quietanzare dalla banca, la lista dei pagamenti). Non sono ammissibili pagamenti per cassa.

Su richiesta dell'OP, l'Organismo pagatore ha la facoltà di autorizzare le OP a sostenere tali spese oltre il 15 febbraio e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP;
2. i contratti di fornitura di beni e servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio.

La richiesta dell'aiuto a saldo, deve prendere in considerazione anche le azioni o parte di esse, comprese le relative spese, non sostenute entro la data del 31 dicembre, che l'OP ritiene di poter realizzare entro il 30 aprile dell'anno successivo. In tal caso la richiesta deve essere corredata dalla motivazione della mancata realizzazione delle azioni e dall'impegno a sostenere le medesime e le relative spese entro e non oltre il 30 aprile. L'Organismo pagatore decide in merito alla richiesta e ne comunica gli esiti all'OP ed alla Regione. Le OP autorizzate a tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute.

I termini predetti, si applicano anche ai programmi operativi che proseguano sotto il regolamento (CE) n. 2200/96.

15. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP;
- b) ai soci e ai produttori indirettamente aderenti,
- c) alle filiali della OP o AOP che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo. In quest'ultimo caso, non potrà essere finanziata la quota societaria di soggetti non soci della AOP o della OP.

16. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci produttori Verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo delle spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati ed i relativi costi, con riferimento al prezzario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.
- e) La OP successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a. richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b. provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 31 marzo dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il *Dare* e l'*Avere* con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c. entro il 30 aprile presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli produttori associati;
- d. l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

17. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti :

- a) consuntivo dei lavori eseguiti completo dei numeri di matricola delle macchine e dei macchinari, o di altri elementi identificativi, che dovranno poter essere riscontrabili sulle macchine e sui macchinari;
- b) fatture per acquisti ed investimenti;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP si assume l'obbligo a non alienare né distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e 3 anni per le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione dei beni;
- d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti ed i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione.

18. La rendicontazione dei costi del personale

Per ogni unità di personale impiegato, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP o della AOP.

Qualora sia utilizzato personale dipendente delle cooperative socie o delle OP socie per le AOP, gli stessi atti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della rispettiva società.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfetaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali ed ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

In caso di ricorso a consulenze esterne, professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione.

19. Erogazione degli aiuti

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore sulla base dei criteri stabili dall'AGEA e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in più soluzioni, mediante:
 - a) anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo;
 - b) acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo.

Le domande di aiuto sono presentata nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore

Le richieste di anticipazione di cui all'articolo 72 del regolamento, non possono riguardare un importo superiore al 50% della spesa prevista per il trimestre o quadrimestre di riferimento.

Le domande di anticipazioni successive alla prima, devono essere accompagnate dall'elenco degli interventi realizzati nel quadrimestre o trimestre precedente e delle relative spese e le anticipazioni sono erogate a condizione che l'Organismo pagatore abbia accertato che un importo almeno corrispondente alla quota comunitaria erogata con l'anticipo precedente sia stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del regolamento.

Qualora la quota comunitaria precedentemente ricevuta dalla OP non sia stata completamente spesa, per cause indipendenti dalla volontà stessa della OP, possono essere ammesse compensazioni tra quanto non speso e quanto dovuto nelle successive anticipazioni.

Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'Organismo pagatore valuta l'opportunità di procedere ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.

In alternativa alle anticipazioni, l'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, così come previsto dall'articolo 73 del regolamento.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può esser procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

20. Conto corrente dedicato

La gestione del fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, attraverso il c/c dedicato consente di non ricorrere a verificatori esterni: al riguardo è sufficiente la relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato.

Alla fine di ciascun anno e comunque a conclusione delle operazioni inerenti l'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Eventuali residui attivi, potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva, senza che ciò comporti variazione del programma.

Nel caso che una AOP presenta il programma operativo in sostituzione delle OP socie, essa costituisce il proprio fondo di esercizio. Nel caso, invece, che la AOP venga delegata dalle OP a realizzare specifiche azioni dei singoli programmi operativi, ogni OP costituisce il fondo di esercizio e versa alla AOP la propria quota di finanziamento.

I bolli e le competenze vanno stornati. Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo alla chiusura dell'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo, e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

I termini del 15 febbraio come dianzi definiti sono prorogati al 30 aprile in caso di spese programmate ma non sostenute, per le quali è stata concessa all'OP la deroga prevista al paragrafo 3 dell'articolo 70 del regolamento.

20.1 Prelievi dal conto corrente dedicato

- a) Rimborso di spese sostenute direttamente dai soci : può essere effettuato mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- b) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP : possono essere utilizzate le risorse disponibili del conto corrente dedicato, ovvero, su richiesta motivata dell'OP, autorizzata dalla Regione, le risorse di altro conto corrente, con successivo ristorno al conto corrente dedicato.

20.2 Versamenti sul conto corrente dedicato

- a) Anticipi ed acconti ricevuti: gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- b) Contributi finanziari versati dai soci : tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci, stessi relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese. In caso di compensazione deve essere versata dall'OP sul c/c dedicato l'intera somma equivalente al contributo finanziario dovuto dal socio entro la data (e con valuta) del 31 dicembre dell'annualità di riferimento.
- c) Versamenti da parte dei soci delle OP dei contributi finanziari
- d) Versamenti da parte delle OP o delle AOP dei contributi finanziari
- e) Versamenti da parte della OP o della AOP o dei soci aderenti, a titolo di anticipazione, in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, possono essere effettuati per evitare il ricorso allo scoperto oneroso e successivamente prelevati al momento dell'incasso del contributo comunitario. Tale versamento deve essere fatto entro il 15 febbraio, ovvero entro il 30 aprile in caso di applicazione dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

21. Sorveglianza e valutazione intermedia dei programmi esecutivi annuali

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività, pertanto deve essere svolta ogni anno e accompagna la relazione annuale.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione intermedia accompagna la rendicontazione del secondo anno, in caso di programmi triennali e la rendicontazione del terzo anno, in caso di programmi quadriennali e quinquennali.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

22. Relazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale*: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia*.

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 3 del regolamento, essa specifica almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- c) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;
- f) i risultati ottenuti, basati sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla Strategia Nazionale;
- g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";
- i) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;

- j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
- k) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- l) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
- m) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è sostituita dalla relazione finale, finalizzata a mettere in evidenza tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
- c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

23. Comunicazioni

Le OP sono tenute a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

24. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

Per consentire l'esecuzione dei controlli richiamati all'articolo 20 del DM n. 3932 dell'11 maggio 2009, le OP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni, l'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, può effettuare gli eventuali accertamenti anche avvalendosi di soggetti dallo stesso delegati.

All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispose un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento e dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche sul corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici, erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento, da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca o sospensione del riconoscimento.

25. Le condizioni di equilibrio

L'utilizzo delle risorse nell'ambito di ciascun programma operativo, deve rispettare, in ciascun anno, le condizioni di equilibrio definite nel capitolo 3.2 della Strategia Nazionale, in modo tale che la quota che residua dopo le ripartizioni definite, sia ripartita tra le diverse azioni che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi elencati alle lettere da a) a d) dell'articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/07, senza che a nessun obiettivo sia destinato un importo superiore al 60% di detta quota residua.

Le condizioni di equilibrio non si applicano all'AFN.

26. Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili.

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come "Spese non sovvenzionabili" nell'allegato VIII del regolamento, nonché quelle altrimenti escluse dai regolamenti comunitari.

Ciascuna OP, nell'ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nella Strategia Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) Investimenti:
 - strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e altri investimenti agro-aziendali di durata non inferiore a 5 anni;
 - messa a dimora delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
 - macchinari ed attrezzature (rientra in questa categoria l'acquisizione di beni e servizi con un valore unitario superiore a € 516,46, aventi una durata superiore all'anno);
- b) spese generali di produzione (nei limiti dell'allegato VIII al regolamento);
- c) spese per mezzi tecnici;
- d) spese di personale (nei limiti dell'allegato VIII al regolamento);
- e) spese per acquisizione servizi;
- f) spese generali.

Le spese possono essere sostenute:

- direttamente dalla OP;
- dalle filiali, conformemente alle disposizioni del regolamento;
- dai soci dell'OP, ivi comprese le aziende agricole individuali aderenti sia singolarmente che tramite persone giuridiche.

Per le immobilizzazioni sopra specificate da effettuarsi presso i soci deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- impegno del socio a non alienare le strutture per un periodo non inferiore a tre anni per le attrezzature informatiche, a cinque anni in caso di beni mobili, e a dieci anni in caso

- di immobilizzazioni (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
- impegno del socio a restituire l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

L'elenco degli interventi individuato nel presente documento, non è esaustivo, pertanto, le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia Nazionale, sia di integrare tale elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il regolamento (con esclusione degli interventi riconducibili alla Disciplina ambientale) ed utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi, sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori.

Le Regioni trasmettono al Ministero e all'AGEA, gli elementi giustificativi a supporto delle decisioni adottate.

27. Criteri di demarcazione tra OCM e Sviluppo Rurale.

Per i criteri di demarcazione tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dei due regimi di sostegno, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Strategia Nazionale, nonché nel Piano di Sviluppo Nazionale e nei Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

28. Congruità degli interventi di spesa

La congruità della spesa in fase di rendicontazione è determinata :

- a) per le immobilizzazioni fisiche e per gli impianti dei frutteti (compreso il materiale vivaistico), in base al prezzario regionale, se esistente, eventualmente integrato da specifiche indicazioni della Regione in cui è localizzato l'investimento, altrimenti con il ricorso al metodo della comparazione dei tre preventivi se l'importo dell'investimento è superiore a 50.000,00 euro.
- b) per gli impianti, le macchine e le attrezzature, di importo superiore a 50.000,00 euro, mediante il metodo comparativo di tre preventivi di spesa..
- c) per i mezzi tecnici, servizi e spese di personale, in base ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente.

Per i casi in cui sono previsti tre preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso, salvo casi debitamente giustificati.

La regione può accettare un numero inferiore a tre preventivi solo in caso di comprovata impossibilità al rispetto della norma generale

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca la dimostrazione della convenienza economica della scelta.

29. Investimenti o interventi pluriennali

I criteri di realizzazione, le destinazioni e i livelli di ammissibilità delle immobilizzazioni sono definiti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

29.1 Investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione

Le immobilizzazioni materiali ammissibili in questo contesto, sono riconducibili a:

- a) alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento degli impianti di lavorazione e commercializzazione (condizionamento, frigoconservazione, stoccaggio, piattaforme logistiche, trasformazione, ecc..), compresi i locali necessari allo svolgimento delle attività amministrativo-commerciali;
- b) all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso più avanzate, all'acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. Relativamente ai mezzi di trasporto per la distribuzione e la commercializzazione, non ammissibili, possono essere finanziabili solo gli accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, ovvero il costo differenziale tra un mezzo già equipaggiato e lo stesso mezzo in versione base.

Gli investimenti previsti nella "Disciplina ambientale" devono rispettare, il requisito essenziale della verificabilità e misurabilità del miglioramento dell'impatto ambientale, così come descritto nella stessa "Disciplina ambientale".

Le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di licenze, fino ad un massimo del 12 % dei costi di cui alla lettera a).

Le immobilizzazioni immateriali ammissibili non possono superare il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

29.2 Investimenti arborei o per le colture perenni

Le categorie di spesa rendicontabili in questa categoria di investimenti sono:

- a) espianto e attività connesse;
- b) messa a dimora delle piante con attività connesse (livellamento, squadro, apertura di buche, apposizione di pali, fili e sostegni in genere, posa in opera di impianti di irrigazione ecc.);

- c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato, o comunque controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale;
- d) Royalties connesse al costo delle piante della varietà brevettata e Royalties stabilite dal costituente del brevetto sulla superficie investita.

Non sono ammissibili a contributo superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Qualora sia fatto ricorso al metodo comparativo, o nel caso di investimenti inferiori a 50.000,00 euro, la spesa massima ammissibile per ettaro, per ciascuna delle categorie di spesa previste, deve essere contenuta entro i valori massimi previsti nella tabella che segue, salvo motivata, diversa determinazione della Regione .

Specie	Spese espianto	Spese impianto	Materiale vivaistico (a)	totale
albicocco	5.225,00	5.066,00	2.621,00	12.912,00
susino	5.225,00	7.858,00	3.155,00	16.238,00
ciliegio	5.225,00	5.583,00	1.481,00	12.289,00
actinidia	5.225,00	8.788,00	3.389,00	17.905,00
kaki	5.225,00	4.549,00	2.040,00	11.814,20
uva da tavola	6.075,00	10.700,00	3.520,00	20.295,00
agrumi	1.025,00	6.785,00	5.600,00	13.500,00
melo	5.225,00	12.407,00	12.375,00	30.007,00
		Alta densità 13.648,00	24.750,00	43.623,00
pero	5.225,00	Palmetta 9.615,00	5.187,00	20.027,00
		Media densità 10.649,00	10.375,00	26.249,00
		Alta densità 15.612,00	20.750,00	41.587,00
		Altissima densità 15.612,00	53.950,00	74.787,00
pesco	5.225,00	Palmetta 7.961,00	4.133,00	17.320,00
		Vaso tradizionale 4.446,00	2.072,00	11.743,00
		Vaso fitto 7.961,00	3.894,00	19.947,00
		Fusetto 7.893,00	3.685,00	16.803,00
		Y trasversale 9.171,00	5.478,00	22.741,00
asparago verde	(b)	Piantine 1.600,00	2.500,00	4.100,00
		Zampe 1.600,00	4.500,00	6.100,00
carciofo	(b)	Tradizionale 1.100,00	3.500,00	4.600,00
		Micropropagate 1.100,00	12.000,00	13.100,00
Fragola (c)		Tradizionale 1.500,00	12.600,00	14.100,00
		Fiori suolo 0	33.600,00	33.600,00
		Cime radicate 1.500,00	25.200,00	26.700,00
Frutta a guscio	2.225,00	4.200,00	(d) 1.110,00	7.535,00
Piccoli frutti (e)			40.000,00	

Note:

- a) escluso il costo di eventuali royalties.
- b) Non è praticabile il reimpianto. In caso di espianto di coltura arborea frutticola, si applicano gli importi relativi;
- c) Ammissibile solo se utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta;
- d) Dato riferito ad impianti monocaule, per impianti policaule l'importo sarà adattato di conseguenza.
- e) Dato relativo al lampone programmato con piante in vaso.

Agli auto-produttori delle piante si applica una riduzione pari al 35% dell'importo stabilito in tabella.

I criteri esposti saranno di riferimento per le Regioni, in caso di necessità di inserimento di specie non indicate in tabella.

29.3 Impianti, macchine e attrezzature

Sono ammissibili macchine agricole con elevato carattere innovativo ad esclusione di quelle di carattere generico quali, trattori, aratri, rimorchi, ecc.

29.3.1 Impianti di microirrigazione e fertirrigazione

Sotto tale voce è riconducibile l'introduzione di sistemi di irrigazione più efficienti e più efficaci e/o sistemi integrati di gestione delle irrigazioni.

Ciò può avvenire anche con sistemi e attrezzature di controllo (sonde, sonde umidometriche, fertilizzatori, pluviometri, centraline di controllo, contatori, acidificatori, miscelatori, evaporimetri, coefficienti di reintegrazione, tensiometri; software di gestione, ecc.....

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera degli impianti di microirrigazione e fertirrigazione

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:

- a) riduzione del rischio di mancato raccolto;
- b) miglioramento della produttività e della qualità.

29.3.2 Impianti antigrandine

Per la realizzazione di impianti antigrandine vengono ammesse a contributo spese fino alla concorrenza massima indicata nella tabella

frutteti

Tipo di impianto	Importo massimo dei materiali	Importo massimo della manodopera	totale
classico o a capannina	10.000,00	4.300,00	14.300,00
a reti piane	10.300,00	3.700,00	14.000,00
ad elastici	10.600,00	2.400,00	13.000,00

Per gli impianti di uva da tavola, viene ammessa la spesa il materiale di copertura, nella misura massima di 4.950 €/ha

29.3.3 Strutture di protezione serre e assimilate

Sono ammissibili sistemi di protezione unicamente se costituiti da materiali di copertura innovativi rispondenti alla norma UNI EN 13206, di :

- strutture tipo serre, senza alcun vincolo di altezza,
- produzioni in pieno campo delle colture annuali e perenni.

La durata della plastica deve essere dimostrata almeno pari a due anni. In caso contrario, la spesa può essere rendicontabile nelle spese dei mezzi tecnici.

Costo massimo per il materiale di copertura = 3,2 €/Kg di plastica utilizzata

Gli importi massimi ammissibili sono riportati nel seguente prospetto.

Tipologia	Costo in opera della struttura (€/m ² superficie coperta)	Costo in opera per motorizzazione per il comando automatico delle aperture e di aerazione. (€/m ² superficie coperta)
Serre/tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/m ²	€15,50 m ²	€4.40
Serre/tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/m ²	€24.90 m ²	€4.40
Serre con peso struttura tra 10 e 12 kg/m ²	€31.00 m ²	€10.00
Serre con peso struttura tra 13 e 16 kg/m ²	€66.45 m ²	€10.00
Serre con peso struttura > a 16 kg/m ²	€94.10 m ²	€12.75

L'obiettivo è il conseguimento dei seguenti benefici:

- riduzione del rischio di mancato raccolto;
- miglioramento della produttività e della qualità.

Sono ammissibili, quindi, tutte le spese sostenute per l'acquisto della componentistica necessaria alla messa in opera delle strutture di protezione

30. Spese generali di produzione

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed indicate al punto 1 dell'allegato VIII al regolamento .

Trattasi di spese volte a perseguire particolari obiettivi o particolari metodologie di produzione. Sono finanziabili solo le spese specifiche, ovvero i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi conseguiti.

Talune spese riconducibili ad attività ambientali sono finanziabili sulla base degli importi forfetari come stabilito nella Disciplina ambientale.

30.1 Confusione sessuale

Sono ammissibili a rendiconto, fino all'importo massimo di 174,00 euro/ettaro, le spese sostenute per l'acquisto di mezzi tecnici (dispenser e affini, trappole sessuali per il controllo, ecc...).

Le spese relative alla gestione della tecnica e connesse all'intervento sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale.

30.2 Difesa delle colture ed impollinazione

Sono ammissibili a rendiconto, le spese sostenute per mezzi di difesa biologica e di impollinazione relativamente all'acquisto di materiale specifico e complementare (insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture), nei limiti massimi si seguito indicati:

Bacillus thuringiensis	84,50 euro/ettaro
Virus della granulosa	237,50 euro/ettaro
Anthocoris femoralis	170,00 euro/ettaro
Nematodi (Steinernema spp.)	200,00 euro/ettaro
Fitoseiulus persimilis	1.093,00 euro/ettaro
Orius laevigatus	1.098,00 euro/ettaro
Ambliseius cucumeris	778,00 euro/ettaro
Macrolophus caliginosus	1.064,00 euro/ettaro
Trichoderma	800,00 euro/ettaro
Micorrizze	500,00 euro/ettaro
Bombus terrestris	400,00 euro/ettaro, elevabili a 800,00 euro/ettaro in caso di colture a ciclo lungo (almeno 6-8 mesi)
Apis mellifera	300,00 euro/ettaro
Propoli	500,00/2.000,00 euro/ettaro
Polline per impollinazione actinidia	1.055,00 euro/ettaro
Trappole cromotropiche per monitoraggio insetti	65,00 euro/ettaro
Trappole sessuali per monitoraggio insetti	45,00 euro/ettaro

Le spese relative alla gestione delle tecniche sopra riportate sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 6 della Disciplina ambientale ove il relativo materiale specifico sia previsto.

30.3 Doppia raccolta per le castagne e le nocciole

Sono ammissibili i costi aggiuntivi nella misura forfettaria di 295,00 euro/ha, relativi al secondo intervento di raccolta, dove questa è ordinariamente eseguita in unica soluzione.

30.4 Spese per miglioramento e innovazione nella tecnica colturale

L'attuazione di tecniche colturali specifiche rivolte al miglioramento qualitativo e ambientale delle produzioni ortofrutticole possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali ad ettaro di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della regione competente.

Operazione colturale	Importo massimo (€ettaro)
Potatura verde pesche, nettarine e percoche	827,00
Potatura verde dell'albicocco	856,00
Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti	600,00
Potatura verde dell'actinidia (kiwi)	287,00
Potatura verde del melo	240,00

Potatura verde del pero	474,00
Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)	612,00
Diradamento manuale dell'albicocco	265,00
Diradamento manuale del pero	1.193,00
Diradamento manuale delle pesche, nettarine e percoche	354,00
Diradamento manuale degli agrumi (mandarino, clementino e tangelo)	800,00
Potatura verde degli agrumi	806,00
Potatura straordinaria del castagno (ammissibile ogni 5 anni)	5.310,00
Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo (ammissibile ogni 5 anni)	350,00
Diradamento dei grappoli di uva da tavola	500,00
Potatura dei grappoli ("acinellatura") di uva da tavola	3.150,00
incisione anulare per la vite da uva da tavola	600,00
Scozzolatura e diradamento del Fico d'India	907,00
Ripristino dei letti di coltivazione (ogni 100 mq letto colt.x ciclo)	60,00

30.5 Imbianchimento per colture orticole

Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute per talune piante orticole (asparago, radicchio, lattuga, sedano e cardo, indivia, ecc..) dove l'imbianchimento non rappresenta la tecnica ordinaria, fino al limite massimo di 1.375,00 €/ha.

Le spese rendicontabili sono :

- fatture per acquisto materiale specifico o documento equipollente per altri costi sostenuti.
- contabilizzazione delle ore di lavoro.

30.6 Spese massime ammissibili per tecniche colturali migliorative su orticole in coltura protetta

L'attuazione di tecniche colturali migliorative su piante ortive in coltura protetta, possono essere ammesse a contribuzione relativamente ai maggiori oneri sostenuti nei limiti dei massimali per 1.000 m² di seguito indicati, salvo motivata, diversa determinazione della Regione o Provincia autonoma competenti.

	Cimatura del palco fiorale, potatura e sfogliatura della pianta (€1.000mq di serra)
Fragola	1.536,00
Pomodoro	2.772,00
Melanzana	1.524,00
Anguria	1.584,00
Cetriolo	1.584,00
Melone	1.584,00
Peperone	1.788,00
Zucchino	1.440,00

30.7 Taratura delle irroratrici

Le operazioni di taratura delle irroratrici (controllo meccanico e taratura in funzione delle specifiche colturali) che devono essere effettuate presso Centri di verifica appositamente istituiti, almeno ogni cinque anni, sono ammesse a contributo nella misura massima di 170,00 euro/macchina.

Le spese relative alla gestione della tecnica e connesse all'intervento sono ammissibili nell'ambito dell'intervento n. 3 della Disciplina ambientale.

30.8 Ricerca e produzione sperimentale

La percentuale di spesa per le attività di "ricerca e produzione sperimentale" non può essere superiore al 10% del fondo di esercizio.

Potranno essere finanziate con i programmi operativi solo le attività di ricerca e produzione sperimentale volte al "trasferimento delle conoscenze" alle imprese ortofrutticole, direttamente o indirettamente coinvolte con le OP, finalizzate al perseguimento delle attività che la normativa Comunitaria e nazionale attribuisce alle Organizzazioni dei produttori.

In nessun caso potranno essere finanziate attività di ricerca pura non finalizzata all'ottenimento di un vantaggio tangibile e diretto (in termini di risultato o di conoscenza) per le OP e la predisposizione del progetto sperimentale deve prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati sui processi operativi: produttivi, gestionali ecc. delle OP.

Le attività di ricerca e sperimentazione dovranno essere coadiuvate/coordinate da un Istituto di ricerca pubblico al fine di assicurare la relativa professionalità nelle attività proposte.

Le OP dovranno presentare un progetto di attività da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

- Finalità ed obiettivi;
- Soggetti coinvolti;
- Descrizione dei benefici potenziali per l'OP;
- il significativo coinvolgimento dell'OP;
- Elenco dettagliato delle attività per le quali è richiesto il contributo e dei soggetti che sostengono le spese;
- Timing progettuale

30.9 Spese per analisi di autocontrollo.

Il controllo del processo di produzione primaria e di trasformazione industriale, nonché le verifiche dei parametri igienico sanitari, microbiologici, qualitativi e organolettici dei prodotti rappresentano un aspetto strategico per la loro collocazione commerciale.

Sono ritenuti ammissibili a contributo le seguenti tipologie di verifiche chimiche:

- a. analisi residui di fitofarmaci, sulle produzioni delle aziende agricole socie, nel rispetto delle prescrizioni minimali di 1 campione ogni 5.000 q.li di prodotto fresco ovvero 1 campione ogni 10.000 q.li di prodotto destinato alla trasformazione o di prodotto trasformato.

Le Regioni possono determinare prescrizioni minimali più elevate.

Le analisi dei residui da fitofarmaci devono essere svolte da laboratori accreditati o in fase di accreditamento da parte di ACCREDIA (sistema italiano di accreditamento).

- b. analisi dei residui di fitofarmaci su matrice vegetale (foglie, rami);
- c. analisi dei terreni per la determinazione del piano di concimazione;
- d. analisi sulle acque di irrigazione e di lavorazione
- e. analisi dei nitrati su matrice vegetale;
- f. analisi per lo smaltimento dei residui di lavorazione;
- g. analisi per la determinazione di parametri microbiologici, qualitativi, organolettici sulle produzioni fresche e trasformate.

La spesa è documentata con la presentazione della fattura.

31. Mezzi tecnici

31.1 Materiali agro tessili

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali agro tessili:

- Tessuto non tessuto (TNT) avente peso non inferiore a 17 g/m²;
- reti anti-insetti o anti-afidi, quando utilizzate come metodologie di lotta integrata/biologica, al fine di un contenimento delle infezioni virali
- reti frangivento, utilizzate per l'attenuazione degli effetti meccanici del vento, per la riduzione dell'evaporazione e della traspirazione dell'acqua dal suolo, per il controllo delle brinate e delle gelate originate da afflussi di aria fredda.

I relativi massimali di spesa, espresso per euro/ mq, sono pari a :

- a) tessuto non tessuto (TNT) = € 0,10/mq
- b) reti anti-insetti o anti-afidi = € 0,20/mq
- c) reti frangivento = € 0,25/mq;
- d) reti ombreggianti al 40% = € 0,30/mq
- e) reti ombreggianti al 50% = € 0,65/mq

31.2 Pacciamatura

Per la pacciamatura, sia delle colture annuali che pluriennali, in pieno campo e in coltura protetta, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del film plastico biodegradabile, rispondente alle relative norme UNI.

Le spese sostenute sullo stesso terreno per una coltura ripetuta sono ammissibili.

Il relativo massimale di spesa è pari a € 0,15/mq di film plastico.

31.3 Teli per solarizzazione

Per la pratica della solarizzazione, effettuata sia in coltura protetta che in pieno campo, sono ammissibili unicamente le spese sostenute per l'acquisto del telo, per un solo intervento nell'arco dell'anno solare.

Il relativo massimale di spesa per l'acquisto del materiale è pari a € 0,09/mq. di film plastico.

31.4 Tunnel a durata breve

Sono ammissibili sistemi di protezione di piante in pieno campo, di durata inferiore ai tre anni. Possono essere rendicontate spese sia per l'acquisto del materiale che per la deposizione, i cui costi sono contabilizzati mediante le ore effettive di lavoro.

Il relativo massimale di spesa, espresso per euro/ mq, è pari a € 0,40/mq.

31.5 Ali gocciolanti per la microirrigazione

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di ali gocciolanti leggere per la microirrigazione.

Il costo massimo ammesso viene espresso in €/ha in rapporto allo sviluppo lineare delle ali gocciolanti ed alla loro sezione.

Ali gocciolanti sezione inferiore a 16''

300 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
564 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

Ali gocciolanti sezione superiore a 16''

360 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare fino a 5.500 metri/Ha
720 euro/Ha	per colture con un fabbisogno di ali gocciolanti con uno sviluppo lineare oltre i 5.500 metri/ha.

32. Personale

Il programma operativo può prevedere il ricorso a personale qualificato per l'espletamento di interventi specifici finalizzati :

- a) all'assistenza tecnica per il miglioramento /mantenimento di un elevato livello di qualità dei prodotti, nonché per la protezione dell'ambiente;
- b) all'assistenza tecnica per il miglioramento della commercializzazione.

A tal fine l'OP dovrà disporre di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Il personale qualificato può essere sia interno che esterno.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale interno (dipendenti della OP, soci della OP, anche delle filiali con esclusione dei componenti di organi statutari), il rappresentante legale dell'OP, lo incarica mediante specifica lettera, nella quale siano indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP deve predisporre un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Le spese sostenute sono cumulabili, anche in capo allo stesso figura professionale o tecnico incaricato, per il quale rimane vigente il valore massimo del corrispettivo di seguito specificato

Le spese per il personale devono essere documentate da:

- buste paghe, corredate di giustificativi di pagamento degli oneri riflessi;
- fatture emesse nei termini di legge;
- documenti equipollenti, soprattutto in caso di contratti a progetto e similari.

Altresì, sono ammesse le spese legali, amministrative e per studi di fattibilità, inerenti operazioni di fusione o incorporazioni di OP e creazione di OP e AOP transazionali.

32.1 Assistenza tecnica per la protezione dell'ambiente

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile di €148,00 per "ettaro equivalente".

Eventuali importi superiori devono essere adeguatamente giustificati dalle amministrazioni regionali.

Gli ettari equivalenti esprimono una valutazione quali-quantitativa (tenendo conto delle specificità di coltura, norma applicata e superficie aziendale) dell'attività di assistenza tecnica agronomica e si ottengono moltiplicando gli ettari reali per i coefficienti correttivi, riportati nelle tabelle seguenti, relativi a:

1. tipo di coltura seguita;
2. norme tecniche adottate;

Coltura	Coefficienti culturali	Norme tecniche adottate		
		lotta integrata *	produzione integrata **	produzione biologica ***
melo, pero	1,2	0,8	1,3	1,6
pesco, nettarine, percoche	1	0,8	1,3	1,6
Susino	1	0,8	1,3	1,6
albicocco, ciliegio	0,8	0,8	1,3	1,6
actinidia, kaki	0,4	0,8	1,3	1,6
uva da tavola	1,2	0,8	1,3	1,6
pomodoro industria.	0,8	0,8	1,3	1,6
cipolla, aglio	0,6	0,8	1,3	1,6
fagiolino da industria e da consumo fresco, fagiolo da industria, pisello da industria, spinacio da industria (per ciclo)	0,5-0,8	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota,		0,8	1,3	1,6

zucchino, peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture pieno campo	3			
lattuga in pieno campo e serra, sedano, finocchio, cicoria, scarola, radicchio, cavoli	1,5 (per ciclo)	0,8	1,3	1,6
fragola, pomodoro da mensa, cetriolo, melanzana, carota, zucchino, peperone, cocomero, nonché melone ed altre colture protette	3,5	0,8	1,3	1,6
Asparago	1	0,8	1,3	1,6
Arancio	0,8	0,8	1,3	1,6
mandarino e clementino	0,7	0,8	1,3	1,6
Limone	0,7	0,8	1,3	1,6
frutta in guscio	0,8	0,8	1,3	1,6

* secondo i disciplinari regionali conformati alle Linee Guida Nazionali Produzione Integrata;

** secondo i disciplinari regionali (DPI);

*** in base al regolamento comunitario 834/2007

3. dimensione aziendale (numero complessivo di Ha seguiti/numero di aziende seguite in assistenza tecnica):

Dimensioni aziendali (ha)	Coefficienti colturali
>20	0,5
10-20	0,75
5-10	1,0
3-5	1,25
<3	1,5

La superficie in ettari equivalenti viene ricalcolata per ciascuna coltura tenendo conto dei parametri sopra esposti attraverso il seguente calcolo:

Sup. ha equivalenti = Sup effettiva coltura (ha) * Coefficiente di correzione coltura * Coefficiente di correzione disciplinare * Coefficiente di correzione dimensione aziendale

La spesa massima per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è ammessa fino ad un massimo di €43.000,00 e onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica (retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio).

In ogni caso, per una corretta assistenza tecnica sia essa di tipo agronomica che di tipo ambientale, in campo, ad ogni tecnico non possono essere assegnate più di 50 aziende agricole o una superficie di ettari equivalenti superiore a 450.

Per le aziende che producono funghi è prevista una specifica figura professionale - “*Tecnico di assistenza alla coltivazione dei funghi*” - per la quale non viene applicato il calcolo degli ettari equivalenti.

L'importo ammesso per un tecnico impiegato a tempo pieno con convenzione, dipendente della OP o socio della OP, è pari ad un massimo di euro 43.000,00 ogni 30.000 mq di superficie di coltivazione, ottenuta moltiplicando la superficie di coltivazione per il numero di cicli annui di produzione.

La spesa massima ammissibile è onnicomprensiva di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività .

32.2 Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti

La tabella che segue elenca le figure professionali utilizzabili quali addetti al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e delle aziende socie, e ne indica i valori massimi ammissibili e le condizioni di ammissibilità

Figure professionali ammissibili	Volumi produttivi gestiti (in ton)	Condizioni di ammissibilità
1. Responsabile del controllo campioni di merce in entrata	7.000 (a)20.0000	presenza di un regolamento interno che definisce le norme di conferimento delle produzioni dei soci
2. Responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto	5.000	Presenza di un sistema di rilevamento e registrazione dei parametri di conservazione nelle celle di stoccaggio.
3. Responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco	9.000	Presenza di un sistema di linee di lavorazione e confezionamento
4. Responsabile del controllo delle linee di trasformazione	5.000 (7.500 per derivati del pomodoro) Riferiti al prodotto fresco	presenza di linee di trasformazione della materia prima e di confezionamento del prodotto finito o semi lavorato, con capacità operativa annua non inferiore a 15.000 ton. E presenza di procedure di certificazione.
5. Responsabile del controllo della qualità o responsabile della gestione sistema qualità		Presenza di sistemi di sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001/2000, Global GAP, BRC, IFS ecc.).
6. Responsabile del controllo della logistica e della qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)	15.000	Presenza di procedure di certificazione e quantità significativa di produzioni con norma di commercializzazione specifica, o di specifici standard qualitativi formalizzati con disciplinare o regolamento interno dell'OP.

(a) in caso di attività di autotrasformazione.

La spesa massima ammissibile, per un tecnico specialista afferente ad una delle figure professionali ammissibili è pari a €43.000,00 annue, ivi incluse tutte le spese connesse allo svolgimento delle relative funzioni.

Nel caso di personale che viene utilizzato anche a tempo parziale la retribuzione sarà calcolata in base alle giornate di lavoro effettuate nel periodo considerato, rapportato ad anno per i parametri che precedono.

Il numero degli addetti necessari alla OP per le attività di cui sopra sono correlati a valori minimi – espressi in tonnellate minime gestite- sotto i quali non è accettata l'introduzione di un tecnico.

L'insieme delle figure identificate sono giustificate in quelle strutture che commercializzano un quantitativo superiore alle 12.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Per le strutture che non possiedono i citati quantitativi, il numero di persone sarà inferiore e proporzionale all'attività.

Gli ortaggi, considerati prodotti altamente deperibili, che presentano particolari problematiche sia in fase di lavorazione e conservazione che di commercializzazione e trasformazione, necessitano di controlli più incisivi. In tal caso il quantitativo a carico di ogni singolo addetto deve essere diminuito del 25% (sono esclusi, meloni, cocomeri, cipolle, pomodoro da industria). Una riduzione del 50% deve essere, invece prevista per le ciliegie, le fragole, pomodoro ciliegino e frutta a guscio.

Per i prodotti di IV gamma e per i funghi la riduzione può essere del 75%.

Per altre produzioni le Regioni, possono determinare specifici parametri di riduzione.

32.3 Tecnici di marketing

I responsabili specialisti per il marketing, hanno il compito di supportare l'attività commerciale dell'OP attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, ed approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. Le relative spese sono ammissibili solo a condizione che l'OP dimostri che la loro attività consenta un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

A tal fine devono dimostrare di possedere un elevato livello di professionalità necessaria a :

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per *gestire* una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base di un progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo. In fase di verifica finale, l'amministrazione competente valuterà l'ammissibilità delle spese in relazione all'esecuzione del progetto di marketing.

Per ogni tecnico di marketing è riconosciuta una spesa massima pari a € 52.000,00 annui/*cadauno*, compresi gli oneri connessi.

Il personale interno dell'organizzazione dovrà risultare inquadrato nelle posizioni apicali del contratto collettivo, mentre il personale esterno dovrà dimostrare di essere altamente qualificato;

33. Gli interventi di natura ambientale

Le disposizioni specifiche concernenti le misure ambientali sono contenute nel documento ““Disciplina ambientale” parte integrante della Strategia Nazionale, nella vigente versione sulla quale la Commissione Europea si è positivamente espressa ai sensi dell'articolo 103 septies, paragrafo 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/07.

Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni ambientali, anche ai fini dell'eventuale rispetto della percentuale di spesa indicata all'articolo 103 quater, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/07, concernono:

- la remunerazione dell'impegno ambientale (ove presente) derivante dall'attivazione di taluni interventi, individuato attraverso il maggiore costo, oltre il livello di obbligatorietà fissato dalla legislazione nazionale o regionale;
- le spese sostenute per impianti, l'acquisto dei mezzi tecnici specifici e/o della tecnica normalmente applicata..

Oltre al rispetto dei vincoli definiti nella Strategia ambientale e in particolare nelle schede relative a ciascun intervento ammesso, le regioni devono accertare che non vi siano casi di sovra compensazione, né sovrapposizione di aiuti con il regime dello Sviluppo Rurale, in particolare con gli interventi dell'Asse 2 dei PSR.

33.1 La produzione integrata (rif. intervento n. 1 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, (600,00 €/ha per le colture frutticole e 400,00 €/ha per le colture erbacee).

33.2 La produzione biologica (rif. intervento n. 2 della Disciplina ambientale)

Il valore massimo per la remunerazione di questo impegno corrisponde a quello stabilito nel PSR della Regione di riferimento.

Qualora l'impegno non sia stato definito a livello regionale, il valore massimo per la remunerazione corrisponde a quello stabilito nel PSN, (900,00 €/ha per le colture frutticole e 600,00 €/ha per le colture erbacee).

33.3 Verifiche delle irroratrici (rif. intervento n. 3 della Disciplina ambientale)

Oltre alla spesa di taratura ammessa nell'ambito delle spese generali di produzione, la disciplina ambientale premia l'impegno dell'azienda agricola nel mantenere in efficienza la macchina sottoposta a taratura.

La quantificazione dell'importo dell'impegno è definita in base al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per l'effettuazione delle operazioni annuali necessarie al mantenimento in efficienza delle condizioni di taratura delle irroratrici ed è quantificato in 84,00 €/anno/ettaro.

Qualora venga attivato l'intervento nr. 1 della Disciplina ambientale (Produzione integrata), la remunerazione è ammissibile se l'impegno non compare tra quelli obbligatori richiesti dall'azione "Produzione integrata".

L'attività deve essere dimostrata con la fattura del servizio reso o documento equipollente.

33.4 Gestione ecologica dei rifiuti (rif. intervento n. 4 della Disciplina ambientale)

Questo impegno è relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per il trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo ed è quantificato in 0,10 €/Kg.

L'attività deve essere dimostrata con la fattura del servizio reso e/o un documento che attesta la quantità di rifiuti avviata al riciclo (formulario).

33.5 Utilizzo macchine di precisione nell'agricoltura (rif. intervento n. 5 della Disciplina ambientale)

I processi innovativi mediante l'introduzione di nuove macchine all'avanguardia della tecnica, finalizzate ad un contenimento dei quantitativi degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, della risorsa idrica, ma anche alla diminuzione dei fattori impattanti sul suolo o sull'atmosfera, sono interventi finanziabili nell'ambito delle misure ambientali.

Rientrano in questo contesto, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC, le macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria, le macchine supportate da tecnologia informatica GPS, gli atomizzatori di nuova concezione ad aeroconvezione (KWH).

La remunerazione dell'impegno è relativa al differenziale dei costi di esercizio delle macchine innovative, rispetto alle macchine tradizionali ed è quantificata in:

- 35,14 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC,
- 64,60 €/ettaro per macchine di distribuzione dei fitofarmaci con PC e manica d'aria,
- 200,00 €/ettaro per macchine di precisione (anche diverse da quelle impiegate per la distribuzione dei fitofarmaci) supportate da tecnologia informatica GPS,
- 164,00 €/ettaro per atomizzatori ad aeroconvezione (KWH)..

L'attività deve essere dimostrata con la fattura di acquisto o con la fattura del servizio reso.

Per gli atomizzatori ad aeroconvezione il costo di acquisto potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.6 Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale (rif. intervento n. 6 della Disciplina ambientale)

Sono possibili quattro diversi tipi di impegni:

1. bio telo, telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione
2. mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale
3. spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale (agenti impollinatori, insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa ed impollinazione delle colture)
4. macchine per pirodiserbo, raccogliatrici elettriche, muletti elettrici e a gas

1 a - bio telo, telo biodegradabile per pacciamatura.

La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo, rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali, sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di pacciamatura, considerate anche le minori spese conseguenti.

La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 262 euro/ettaro

1 b - Telo per solarizzazione.

La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto alla tecnica normalmente applicata che non prevede il ricorso a tali tipologie di materiali sostenuto dall'azienda agricola per le operazioni di esecuzione della tecnica di solarizzazione, considerate anche le minori spese conseguenti.

La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 312 euro/ettaro

2 - mezzi tecnici e agenti per la confusione sessuale.

La quantificazione dell'importo è determinata dal maggiore costo rispetto all'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, sostenuto dall'azienda agricola per la gestione (manodopera aziendale) della tecnica della confusione sessuale nei frutteti,

La remunerazione forfettaria dell'impegno è pari a 267 euro/ettaro

3 - prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori).

Usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale, la quantificazione forfettaria dell'importo è determinata dal maggiore costo sostenuto rispetto alla tecnica ordinariamente applicata nella difesa fitosanitaria delle colture frutticole e orticole (in coltura protetta) che prevede l'esclusivo ricorso a trattamenti chimici. Il maggiore costo è riferito ai costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda agricola per l'utilizzo degli insetti utili e considerate anche le minori spese conseguenti, escluso il costo di acquisto degli insetti specifici.

- Anthocoris femoralis - 48 euro/ettaro
- Nematodi (Steinernema spp.)- 30 euro/ettaro
- Fitoseiulus persimilis - 480 euro/ettaro
- Orius laevigatus - 120 euro/ettaro
- Amblyseius cucumeris - 420 euro/ettaro
- Macrolophus caliginosus - 252 euro/ettaro
- Bombus terrestris - 12 euro/ettaro
- Reti antinsetto, per evitare fuoriuscita Bombi ed evitare ingresso insetti dannosi delle colture orticole protette - 480 euro/ettaro
- Trappole cromotropiche, per il monitoraggio degli insetti dannosi delle colture orticole protette - 240 euro/ettaro
- Trappole sessuali, per monitoraggio insetti dannosi delle colture orticole protette - 42 euro/ettaro

4 - macchine per pirodiserbo, raccogliatrici elettriche, muletti elettrici e a gas.

Per questi tipi di macchine viene riconosciuto il costo di acquisto.

Il programma operativo dovrà prevedere l'uso combinato di due o più dei suindicati mezzi tecnici.

Relativamente ai mezzi tecnici di cui ai punti 1, 2 e 3, si precisa che il loro sostegno non è compatibile con gli interventi 1 e 2 della Disciplina ambientale (Produzione integrata e difesa integrata), qualora i disciplinari o le linee guida di detti interventi prevedono l'utilizzo dei medesimi mezzi tecnici.

33.7 Utilizzo di piante micro innestate (rif. intervento n. 7 della Disciplina ambientale)

La remunerazione forfettaria dell'intervento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto di una pianta innestata su piede resistente, rispetto alla pianta ordinaria e detratte le economie derivanti dal minor uso di geodisinfestanti, fungicidi e nematocidi.

L'importo massimo a piantina, per le specie considerate, è il seguente:

- pomodoro da mensa: 0,46
- peperone: 0,41
- melanzana: 0,38
- melone: 0,53
- anguria: 0,85 (0,45 per piantine ottenute in alveolari a 40 fori)
- cetriolo: 0,34
- zucchini: 0,25

33.8 Gestione del suolo (rif. intervento n. 8 della Disciplina ambientale)

33.8.1 Sovescio di piante biocide.

Questa pratica agronomica a basso impatto ambientale è in grado di determinare sia un apporto di sostanza organica, che il riequilibrio della flora microbica del terreno e la remunerazione forfettaria dell'intervento, determinata dal maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica colturale è determinato in 230 euro/ettaro. La specifica spesa di acquisto del mezzo tecnico può essere rendicontata nell'ambito delle spese generali di produzione.

L'attività deve essere dimostrata con la compilazione di apposita scheda di coltura su cui viene applicata la tecnica e verificata dall'ufficio tecnico della OP.

33.8.2 Analisi del terreno.

Il mantenimento della fertilità del terreno e del miglior stato nutrizionale delle piante, secondo lo schema della produzione integrata e le relative norme di concimazione, prevede che il calcolo degli apporti dei principali macro elementi venga fatto sulla base di un bilancio tra asportazioni colturali e dotazioni del terreno che si ricavano attraverso l'effettuazione dell'analisi del terreno.

Verrà remunerato solo il costo sostenuto per la determinazione dei parametri di base (tessitura; sostanza organica; azoto totale; fosforo assimilabile; potassio scambiabile; calcare totale e calcare attivo) necessari alla definizione del piano di concimazione (non remunerato).

L'attività deve essere dimostrata attraverso la fattura del laboratorio che ha eseguito il servizio.

33.9 Tutela e risparmio idrico (rif. intervento n. 9 della Disciplina ambientale)

La necessità di reperire e salvaguardare rende necessario l'incentivo e la diffusione di metodi di irrigazione e di fertirrigazione ad elevata efficienza e a ridotto consumo che vedano il supporto di specifici mezzi tecnici e supporto tecnologici.

A tal fine sono remunerati i seguenti impegni:

- mantenimento in efficienza, attraverso una serie di operazioni di controllo e verifica dei diversi componenti, di sistemi di irrigazione più efficienti ed efficaci realizzati in sostituzione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di
 - 132,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate e per orticole industriali con fertirrigazione;
 - 180,00 euro/ettaro, per frutticole ed orticole specializzate con impianto di fertirrigazione;
 - 96,00 euro/ettaro, per orticole industriali.
- gestione della tecnica di messa in opera di sistemi integrati (sonde e centraline) per il miglioramento dell'utilizzazione di sistemi di irrigazione esistenti, nella misura di 132,63 euro/ettaro.
L'attività deve essere dimostrata attraverso la compilazione di apposita check list e verificata dall'ufficio tecnico della OP.
- costo effettivo dell'analisi delle acque, finalizzata a una corretta gestione della fertirrigazione.

Il costo di acquisto delle attrezzature potrà essere rendicontato ai sensi di quanto precisato al capitolo "Macchinari ed attrezzature per le operazioni colturali".

33.10 Riduzione emissioni (rif. intervento n. 10 della Disciplina ambientale)

L'obiettivo degli interventi è finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni in atmosfera. a tal fine sono ammissibili le spese per la riconversioni e/o la sostituzioni degli impianti di produzione dell'energia esistenti che utilizzano derivati del petrolio, con impianti che :

- a) utilizzano il gas naturale o altri combustibili e che contribuiscono a una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO₂ e/o di inquinanti dell'aria.
- b) utilizzano energie rinnovabili nell'ambito dei loro cicli produttivi

33.11 Trattamenti di depurazione effluenti (rif. intervento n. 11 della Disciplina ambientale)

I processi industriali di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale.

In questo contesto sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di sistemi "finalizzati" (es. impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione,.....), aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti per il trattamento delle acque di processo e acque di lavaggio, che consentono un netto miglioramento della qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale.

33.12 Trasporto combinato (rif. intervento n.12 della Disciplina ambientale)

Sono ammissibili a sostegno nell'ambito dei programmi operativi, determinati costi addizionali per il ricorso al trasporto intermodale, con l'obiettivo di diminuire il trasporto su gomma. L'aiuto riconoscibile al beneficiario è pari al differenziale dei costi mediamente sostenuti, determinato in €0,032 ton/Km.

33.13 Gestione ecologica degli imballaggi (rif. intervento n. 15 della Disciplina ambientale)

33.13.1 Acquisto di imballaggi aventi caratteristiche speciali

Il sostegno al maggior costo sostenuto per l'acquisto di imballaggi, che abbiano caratteristiche di riciclabilità che vanno oltre quelle obbligatorie definite dalla legislazione, pur se ammissibile, risulta di entità trascurabile e, pertanto, non viene considerato.

33.13.2 Riciclaggio di imballaggi riciclabili dopo l'uso

Sono ammissibili a contributo i costi aggiuntivi, oltre l'obbligo di legge, sostenuti direttamente ed indirettamente dall'OP (o dai suoi aderenti) collegati al processo di riciclaggio degli imballaggi dopo l'uso.

Sono considerati gli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata.

Il sostegno è definito a partire dal procedimento di calcolo proposto dalla Commissione Europea nella Nota Interpretativa n. 2008-22 del luglio 2008, che considera una quota fissa ottenuta dal rapporto tra i costi di riciclaggio aggiuntivi e il prezzo di acquisto degli imballaggi, moltiplicato per il valore differenziale tra la percentuale di recupero effettivo e la percentuale minima obbligatoria.

Il valore così ottenuto è corretto applicando una ponderazione sulla base delle quote di mercato di ogni tipologia di imballaggio.

La percentuale di spesa assunta è pari a:

- a) 12 del costo degli imballaggi in legno, in plastica e in carta o cartone, per i prodotti freschi;
- b) 10% del costo degli imballaggi in, in plastica e in carta o cartone, vetro e banda stagnata, per i prodotti trasformati.

33.13.3 Imballaggi riutilizzabili

Il sistema che consente di riutilizzare più volte un imballaggio in plastica, permette, mediante la fornitura di alcuni servizi, di incrementare la vita utile di un imballaggio riducendo anche la quantità di materiale avviato alle attività di riciclo, recupero o smaltimento

Possono essere oggetto di rendicontazione le spese direttamente o indirettamente sostenute dall'OP (o dai suoi aderenti) per la gestione ecologica relativa al riutilizzo degli imballaggi.

Tali costi, relativi alla raccolta e trasporto dell'imballaggio "usato" dal punto vendita della GDO al centro di raccolta, alla selezione degli imballaggi, alla pulizia dell'imballaggi e alla sostituzione imballaggi rotti, sono quantificati in 0,256 €/movimento.

Pertanto, potrà essere rendicontato un importo derivante dal numero delle movimentazioni (desumibile dalle fatture) moltiplicato per il predetto importo unitario.

33.14 Realizzazione ed ammodernamento degli impianti di distribuzione collettiva di fitofarmaci (rif. intervento n. 18 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per la distribuzione collettiva di fitofarmaci.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

33.15 Messa in opera e ammodernamento di impianti di lavaggio collettivi delle attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci (rif. intervento n. 19 della Disciplina ambientale)

Sono finanziabili le spese per la realizzazione o all'ammodernamento di impianti per il lavaggio collettivo delle attrezzature di distribuzione di fitofarmaci e per il trattamento/riciclo dei relativi effluenti.

L'intervento è in diretta connessione con l'intervento n. 1 "produzione integrata".

34. Spese per servizi

Rientrano in questa categoria le spese sostenute per attività di consulenza e servizi immateriali erogati da parte di società e/o professionisti (consulenze per le certificazioni di qualità, servizi per lo smaltimento delle plastiche, servizi di riciclaggio e di noleggio degli imballaggi, ricerche finalizzate di mercato, studi, attività divulgative, analisi dei terreni, fogliari e dei residui sui prodotti, ecc.).

35. Spese generali

Le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio e per un importo non superiore a € 180.000,00 per annualità. Il contributo spetta nella misura massima del 50% dei predetti valori.

Nel caso di AOP la somma forfettaria delle spese generali, può essere moltiplicata per il numero di OP aderenti della AOP fino ad un massimo di €1.250.000,00.

Le spese generali rendicontate in modo forfetario non necessitano di alcun documento giustificativo e vengono liquidate proporzionalmente al fondo di esercizio ammesso a contributo, dopo l'approvazione della rendicontazione.

PARTE C

Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi

1. Ritiri dal mercato

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

- a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) realizzazione di biomasse;
- c) alimentazione animale;
- d) distillazione in alcool;
- e) trasformazione industriale *no food*;
- f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento è indicato nella tabella che segue

Prodotto	€100 kg
Kiwi	24,80
Carota	8,00
Cetriolo	16,80
Cipolla	8,00
Fagiolini	16,80
Kaki	15,00
Susine	24,80
Zucchine	14,40
Carciofi	26,00
Finocchi	18,00
Peperoni	14,40
Broccoli	20,00
Insalate	28,00
Spinaci	12,00
Fragole	140,00

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni.

1.1 Approvazione e rendicontazione della misura dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;
- c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

- a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;
- b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
- c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
- d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

1.2 Prodotti ammissibili per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta e rispettive indennità.

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento e per taluni prodotti indicati nella tabella relativa ai prodotti ritirabili.

I massimali sono determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2006, 2007 e 2008

Prodotto	Max. sostegno €100 kg (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2006-2007-2008)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo 90% (art. 86 par. 4 lettera b)
Cavolfiori	10,52	236	2.486,93	2.238,24
Pomodori	7,25	316	2.290,76	2.061,68
Mele	13,22	396	5.228,95	4.706,06
Uve	12,03	217	2.606,30	2.345,67
Albicocche	21,26	130	2.758,84	2.482,96
Nettarine	19,56	205	4.016,97	3.615,27
Pesche	16,49	185	3.055,60	2.750,04
Pere	12,59	226	2.844,92	2.560,43
Melanzane	5,96	240	1.428,41	1.285,57
Meloni	6	237	1.419,40	1.277,46
Angurie	6	388	2.325,00	2.092,50
Arance	21	240	5.047,00	4.542,30
Mandarini	19,5	162	3.160,30	2.844,27
Clementine	19,5	238	4.650,10	4.185,09
Limoni	19,5	211	4.121,65	3.709,49
Susine	24,8	149	3.683,63	3.315,26
Kaki	15	212	3.176,25	2.858,63
Cipolla	8	294	2.351,73	2.116,56
Carciofi	26	101	2.625,13	2.362,62
Peperoni	14,4	207	2.976,96	2.679,26
Finocchi	18	254	4.567,80	4.111,02
Broccoli	20	237	4.730,67	4.257,60
Insalate	28	195	5.463,73	4.917,36
Fragole	140	193	26.964,00	24.267,60
Spinaci	12	142	1.698,60	1.528,74

1.3 Criteri di applicazione degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

- a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
- b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
- c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono

- riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
- d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
- e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interrimento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

1.4 Tempistica e gestione tecnico/amministrativa degli interventi raccolta prima della maturazione e mancata raccolta.

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori .

L'Organismo pagatore effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

2. Promozione e comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
- b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, devono essere spese complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione in corso ad opera dell'OP interessata.

3. Assicurazione del raccolto

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:

- a) le polizze monorischio, le polizze pluririschio, le polizze multirischio sulle rese, e
- b) le polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minor conferimento.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono

verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizootie.

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio produttore, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero .

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni.

I produttori aderenti anche ai Consorzi per la difesa delle colture, che intendono stipulare polizze nell'ambito dei programmi operativi, devono darne, tramite la propria OP, comunicazione scritta al rispettivo Consorzio.
